

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la deliberazione n. 14 del 2024, resa nell'ambito dell'attività consultiva ai sensi dell'articolo 7, comma 8, legge 131/2003, interviene in tema di salario accessorio, in particolare per chiarire se le somme provenienti dal fondo risorse decentrate destinate al finanziamento del welfare integrativo dei dipendenti possono essere incluse nel tetto del salario accessorio, nonché per comprendere se procedere all'aumento delle risorse per il welfare finanziate, in deroga al limite del salario accessorio, dagli incrementi previsti dal CCNL.

Con riferimento al secondo quesito, i giudici escludono l'ammissibilità stante l'assoluta genericità e indeterminatezza della formulazione, nonché rilevata l'assenza di un parametro normativo a fondamento della funzione consultiva. Inoltre, ribadiscono che esulano dalla competenza della Corte dei conti le scelte gestionali dell'Amministrazione, nonché la materia della contrattazione collettiva, in quanto l'interpretazione delle norme contrattuali è assegnata all'ARAN, ai fini di un'uniforme applicazione dei contratti collettivi.

Quanto al primo quesito, i giudici precisano che sono escluse dal tetto del salario accessorio, ex art. 23, co. 2, d.lgs. 75/2017, le erogazioni prive di finalità retributiva e che sono dirette ad assolvere una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale. Conseguentemente, le misure di welfare integrativo non possono essere assoggettate al citato tetto del salario accessorio, nonostante l'art. 82 CCNL ammetta la possibilità di sostenere gli oneri per il welfare integrativo anche avvalendosi di quota parte del Fondo risorse decentrate, entro comunque il limite definito in sede di contrattazione integrativa e nel rispetto dei vincoli di destinazione, ex art. 80 CCNL.